



TRIBUNALE DI PAOLA

Sezione Lavoro

n.R.G. XXIV/XXVI_

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e segg. Cod. Proc. Civ. e 2113 Cod. Civ.

Addì X/V/XXVII, avanti il Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, dott.ssa BB, sono comparsi:

- Il signor Mevio (Cod. Fisc. XX) rappresentato e difeso dagli avv.ti Tizio e Caio ed assistito, in data odierna, dagli avv.ti Sempronio e Luce (di seguito anche il “Lavoratore” o “sig. Mevio”)

ricorrente

- Per Alfa (P.IVA 123456789) in persona del procuratore speciale, dott. Mario, giusta procura speciale che si deposita, rappresentata e difesa dal prof. avv. Grande ed assistita, in data odierna, dall’avv. Rossi (di seguito anche Alfa); il sig. Mevio e Alfa di seguito congiuntamente le Parti);

resistente

PREMESSO CHE

a) Con ricorso ex art. 1, commi 47 e segg., legge n. 92 del 2012, notificato il X/X/XXII, il signor Mevio ha convenuto giudizio Alfa davanti a codesto Ill.mo Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare l’illegittimità ed inefficacia del provvedimento di licenziamento intimato al sig. Mevio per i motivi esposti nel presente ricorso, con ogni conseguenza di legge;

2) per l’effetto, ai sensi dell’art. 18 n. 300 del 1970, ordinare alla società resistente Alfa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare la stessa al pagamento di una indennità, a titolo di risarcimento danni, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione ed al versamento dei

contributi previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e di ogni altro onere eventuale;

3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse disporre la reintegra del Mevio nel suo posto di lavoro, condannare Alfa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

4) disporre ogni statuizione necessaria alla tutela ei diritti del ricorrente in relazione ai fatti esposti;

5) condannare la società Alfa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 Cod. Proc. Civ.”;

b) Alfa costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato integralmente, in fatto e in diritto, gli assunti del sig. Mevio eccependo l'infondatezza di tutte le domande del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;

c) nelle more del presente giudizio, le Parti sono addivenute ad un accordo per la definizione bonaria della lite tra di esse insorta e per prevenire qualunque ulteriore pretesa del lavoratore, direttamente o indirettamente, connessa e/o originata dal rapporto di lavoro instaurato, intercorso e cessato con Alfa;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti con il presente atto dichiarano di conciliare il presente giudizio e di prevenire ogni possibile lite futura, alle seguenti

CONDIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Il sig. Mevio con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di rinunciare – come in effetti rinuncia – alle pretese, ai diritti, agli atti, all'azione ed a tutte le domande di cui al giudizio iscritto al n. R.G. XXIV/XXVI del X/X/XXII, meglio descritto nelle premesse del presente verbale, accettando incondizionatamente il licenziamento nei suoi confronti intimato, e revocando ad ogni effetto l'impugnazione avverso il medesimo proposta,

con la definitiva cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le Parti.

3. Alfa, come sopra rappresentata, accetta la rinuncia formulata al punto n. 2) che precede.
4. Alfa, ribadita la infondatezza del ricorso e, quindi, senza riconoscimento alcuno, neppure implicito, delle domande e delle pretese avanzate dal sig. Mevio, offre al Lavoratore la somma lorda di Euro 10.137,00 (diecimilacentotretasette/00), sulla quale saranno operate le ritenute di legge, a titolo transazione generale novativa di ogni pretesa e/o diritto e/o azione, passata, presente e futura, che trovi titolo diretto o indiretto, ovvero solo occasionale, nell'intercorso rapporto di lavoro e/o nelle vicende e nel giudizio di cui alle premesse del presente accordo. La somma che precede al netto delle ritenute di legge verrà corrisposta al sig. Mevio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al Lavoratore – già noto alla Società – sul quale sono state versate le competenze dovute durante l'intercorso rapporto di lavoro.
5. Il sig. Mevio accetta la somma, il titolo e le modalità di pagamento di cui al punto n.4) che precede.
6. Con la sottoscrizione del presente verbale, e a fronte del pagamento della somma di cui al punto n.4) che precede, il sig. Mevio dichiara, anche ai sensi dell'art. 1411 Cod. Civ e a beneficio di ogni altra società del Gruppo, di ritenersi integralmente soddisfatto e di non aver più nella a pretendere da Alfa o da altra società del Gruppo, nonché nei confronti di altri soggetti e/o danti causa e/o persone giuridiche, sia direttamente che indirettamente, per il tramite di altre società e/o investitori e/o proprietari e/o soci, alle stesse collegate e/o dalla stesse controllate e/o partecipate, dai loro legali rappresentanti nonché dai loro soci, amministratori e dirigenti, succedutisi nelle cariche durante il rapporto di lavoro intercorso tra le Parti, riconoscendo espressamente conforme alle disposizioni di legge, della contrattazione collettiva applicabile, dei regolamenti aziendali, usi e consuetudini, il loro comportamento. Pertanto, il sig. Mevio dichiara di rinunciare, in via generale e definitiva, a qualsiasi pretesa, ragione di credito, diritto e/o azione dedotta e/o deducibile, che possa trovare origine e/o fondamento, anche indiretto, nell'intercorso rapporto di lavoro e nella sua cessazione, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a titolo di: impugnativa del licenziamento, diversa decorrenza e qualificazione del rapporto intercorso; retribuzione, indennità, compensi e rimborsi spese di

qualsiasi natura, sia per quanto riguarda l'an che il *quantum* del diritto stesso; mansioni espletate e l'inquadramento contrattuale; il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi natura, ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103, 2116, secondo comma, Cod. Civ. nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato, ma comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro o con qualsiasi altro rapporto, intrattenuto nell'ambito del preavviso e relativa indennità sostitutiva, differenze sulle TFR, differenze retributive, differenze di inquadramento, adeguatezza delle mansioni svolte, ferie e permessi, festività, relative indennità, differenze su mensilità aggiuntive e relativi ratei, indennità di trasferta e/o di trasferimento, rimborsi spese, bonus e/o Incentivi, lavoro straordinario e relative aliquote, festivo e notturno, trattamento di malattia; incidenza di fringe benefits nonché di qualsiasi altra voce retributiva sul trattamento di fine rapporto, sulle competenze di fine rapporto e su qualsiasi indennità del lavoratore; il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi natura, anche ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, secondo comma, Cod. Civ. Il sig. Mevio rinuncia altresì ad ogni ulteriore pretesa anche risarcitoria riconducibile direttamente o indirettamente a Alfa e/o ad altra società del Gruppo e/o ad altre persone giuridiche ad esse anche indirettamente collegate.

7. Il sig. Mevio dichiara che, alla data odierna, non pende alcun altro giudizio, oltre al presente in cui sia parte contro Alfa o altre società del Gruppo, ovvero contro altri soggetti o danti causa o persone giuridiche alle stesse collegate e/o dalle stesse controllate e/o partecipate in relazione a qualunque dei motivi sopracitati nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato. Qualora fossero pendenti altri giudizi, oltre a quello in oggetto, di cui ad oggi non sia stata data notizia e/o comunicazione per qualsiasi motivo, il Lavoratore si obbliga a rinunciarvi e a non coltivarli.
8. Il Lavoratore accetta, anche per conto delle altre società del Gruppo, le rinunce incondizionate di cui ai punti 6) e 7) che precedono.
9. Il sig. Mevio, considerati gli obblighi di riservatezza, nonché di correttezza e buona fede, cui egli è sottoposto a tutela del patrimonio aziendale, anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, si impegna a non diffondere e/o portare a conoscenza di terzi datori di lavoro dati, notizie, informazioni e documenti riservati, o comunque di pertinenza esclusiva di Alfa nonché di altra società del Gruppo, ovvero di altri soggetti o danti causa

o persone giuridiche alle stesse collegate e/o dalle stesse controllare e/o partecipate, che sono entrati nella sua disponibilità in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro, dei ruoli ed incarichi ricoperti ad esso riconducibili, nonché di qualsiasi attività svolta all'interno del Gruppo.

10. A titolo di spese legali, Alfa corrisponderà agli avv.ti Tizio e Caio l'importo di Euro 2.000,00 (duemila/00), inclusivo di CPA, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del relativo preavviso di parcella, a mezzo di due bonifici bancari di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno da effettuarsi sui conti correnti intestati rispettivamente all'avv. Tizio e all'avv. Caio di cui seguono le coordinate Iban: avv. Tizio IT XXX avv. Caio IT YYY. Per il resto, le spese del giudizio di intendono compensate.

L'avv. Rossi anche per conto del prof. avv. Grande e gli avv.ti Sempronio e Luce sottoscrivono il presente verbale anche per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, ottavo comma, legge n. 247 del 2012.

IL GIUDICE
DOTT.SSA BB